



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

-
-
-
-
-
-
-
-

Presidente

Relatore

Giudice

COPIA USO STUDIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2065/2018
depositato il 14/03/2018

- avverso la pronuncia sentenza n.
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:

Sez:20 emessa dalla Commissione

contro:

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2065/2018

UDIENZA DEL

16/04/2019 ore 10:00

N°

3164/2019

PRONUNCIATA IL:

16 APR. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22 MAG. 2019

Il Segretario



SEZ. 2

R.G.A. n. 2065/18

FATTO

Con sentenza n. _____, depositata il 30.11.2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da _____ avverso la cartella di pagamento n. _____ di Equitalia a seguito di liquidazione automatica, ex art. 36 bis del DPR 600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972, del Modello Unico società di capitali per l'anno d'imposta 2013 per complessive euro 1.830.733,28, recuperando a tassazione il credito d'imposta per gli anni dal 2009 al 2012, indicato nelle dichiarazioni integrative presentate per i medesimi anni, considerate tardive.

La sentenza viene impugnata dalla società contribuente con l'attuale ricorso in appello.

L'appellante sostiene l'insufficiente motivazione della sentenza in merito alla validità delle dichiarazioni integrative, affermando l'emendabilità della dichiarazione, non già entro l'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi, ma entro i termini di decadenza dal potere di accertamento in base all'art. 2 comma 8 bis del DPR 322/1998, modificato dall'art. 5 del decreto legge 193/2016.

Sostiene inoltre la carenza di motivazione della sentenza in merito all'esistenza del credito, in merito all'erronea rettifica (per conteggio di

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

due volte della somma di euro 149.285,00) e in merito al difetto di motivazione della cartella di pagamento.

L'Ufficio, nelle controdeduzioni, osserva l'inesistenza di un duplice conteggio e di aver sgravato l'importo predetto di euro 149.285,00.

Afferma che la cartella è motivata. Sostiene che il credito andava indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione relativa al periodo del suo riconoscimento sia in quella relativa al periodo in cui ne è avvenuto l'utilizzo e che comunque le dichiarazioni integrative per correggere omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor credito è consentita non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

DIRITTO

Va rilevato che la società contribuente aveva diritto al credito d'imposta, fatto non contestato dall'Ufficio, il quale comunque rileva che il credito non era stato indicato né nella dichiarazione relativa al periodo del suo riconoscimento né in quella relativa al periodo in cui ne era avvenuto l'utilizzo, ma soltanto nelle dichiarazioni integrative.

Quindi siamo in presenza di una situazione (non contestata da entrambe le parti) dell'esistenza di un credito d'imposta non dichiarato tempestivamente.

La mancata tempestiva dichiarazione del credito comporterebbe, secondo l'Ufficio, la decadenza del medesimo. Il contribuente, invece, sostiene che un ritardo dovuto ad una mera dimenticanza non elimina in alcun modo il diritto al credito d'imposta, effettivamente esistente e ufficialmente riconosciuto dagli organi competenti.

L'esistenza incontrovertibile di un diritto di credito, attestata ufficialmente dall'Autorità competente, non può in alcun modo essere eliminata da un ritardo nell'adempimento di una procedura finalizzata all'esercizio del diritto di credito e quindi al suo soddisfacimento.

Il ritardo nella presentazione della dichiarazione indirizzata al soddisfacimento del diritto non comporta in alcun modo alcuna decadenza, poiché c'è stata comunque una dichiarazione di volontà, che è stata manifestata nei confronti dell'Ufficio.

Si è in presenza di un ritardo nella procedura di realizzazione del diritto. Tale ritardo non costituisce un elemento essenziale tale da eliminare il diritto o comunque da impedirne il soddisfacimento.

Il diritto di credito, quale diritto soggettivo, permane comunque. Eventuali ritardi procedurali non possono incidere negativamente sul patrimonio giuridico del soggetto, che esercita il suo diritto, privandolo del medesimo diritto.

L'appello va pertanto accolto.


Le spese vanno compensate per la eccezionale difficoltà di interpretazione della situazione giuridica in esame.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglie l'appello della società e compensa le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 aprile 2019

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

